Indirizzi per la gestione 2020 della Società Sviluppo Toscana Spa

La Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 bis comma 4 lettera b) della L.R. 28/2008 modificata con L.R.19/2018, definisce gli indirizzi per l'attività, la gestione ed il controllo della società, ivi compresi quelli per la definizione degli obiettivi dell'amministratore unico e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa.

La nota di aggiornamento al DEFR dispone, inoltre, che per le società in house la Giunta regionale emana annualmente delibere annuali che impartiscono indirizzi di dettaglio:

- 1.Indirizzi in materia di informativa di bilancio
- 2.Indirizzi sulla dotazione organica e il reclutamento del personale
- 3.Indirizzi sulla disciplina dell'attività contrattuale
- 4.Indirizzi sul sistema informativo
- 5.Indirizzi sulle modalità di trasmissione degli atti al controllo regionale
- 6.Indirizzi sull'attuazione della normativa per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- 7.Indirizzi per la predisposizione del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) e per la definizione degli obiettivi dell'amministratore unico
- 8.Indirizzi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare della società
- 9.Indirizzi agli enti dipendenti e agli organismi in house in materia di assunzione di impegni interistituzionali.

1. Indirizzi in materia di informativa di bilancio

Alla società in house Sviluppo Toscana si applicano alcune norme di finanza pubblica previste per gli enti dipendenti. In particolare si applicano i principi contabili e i tempi previsti per l'adozione del bilancio preventivo o del Budget economico e per le fasi istruttorie deliberati dalla Giunta per gli enti dipendenti.

Sviluppo Toscana Spa adotta gli schemi ed i contenuti relativi alla relazione dell'organo di amministrazione allegata al bilancio preventivo e consuntivo (allegato 3 della DGR 496/2019) ed alla programmazione e rendicontazione degli investimenti (allegato 4 della DGR 496/2019) ed applica le disposizioni di cui all'allegato 1 e 2, della DGR 496/2019 e le disposizioni del codice civile.

L'art. 11 bis della LR 65/2010, introdotto dalla LR 66/2011, prevede che alle società in house della Regione si applichino le norme e le direttive stabilite per gli enti dipendenti dagli articoli 4 e 5.

Tenuto conto che gli schemi di bilancio per le società non possono che essere quelli stabiliti dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, si definiscono i seguenti indirizzi:

1) <u>Bilancio preventivo economico</u>: il bilancio preventivo economico è redatto con proiezione triennale secondo lo schema di cui all'art. 2425 del codice

civile. Il bilancio preventivo economico è corredato da un piano triennale degli investimenti che evidenzi anche le relative fonti di finanziamento e da una relazione dell'Amministratore unico che illustri, tra l'altro, i collegamenti tra le attività programmate nell'esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio; le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di eventuali altri soggetti pubblici e privati; le misure individuate per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali. Le previsioni economiche connesse alle attività commissionate dalla Regione Toscana devono essere coerenti con il piano di attività approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3bis della LR 28/2008.

- 2) <u>Bilancio pre-consuntivo</u>: l'Amministratore unico trasmette entro il 15 settembre di ogni anno alla Regione Toscana un bilancio pre-consuntivo economico che tenga conto dei movimenti contabili fino al 31 agosto, proiettati fino alla fine dell'esercizio.
- 3) <u>Bilancio d'esercizio</u>: il bilancio d'esercizio, redatto secondo le norme previste per le società dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, è corredato da una relazione sulla gestione da parte dell'Amministratore unico che illustri tra l'altro anche la corrispondenza tra le attività realizzate nell'esercizio ed i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio; i costi sostenuti per le attività realizzate a favore della Regione ed a favore di eventuali altri soggetti pubblici e privati; una rappresentazione a consuntivo dello stato di attuazione degli investimenti programmati; i risultati in termini di concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali e di miglioramento dell'efficienza nella gestione; nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di bilancio.

Ai fini della conciliazione dei rapporti di debito e credito reciproci, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 lettera j), del D. Lgs. 118/2011 e per il consolidamento dei bilanci, Sviluppo Toscana trasmette alla Regione entro il 31 di dicembre di ogni anno le relazioni sulle prestazioni svolte ai fini di riceverne l'attestazione di regolare esecuzione da parte degli uffici regionali, presupposto quest'ultimo per l'emissione della fattura da parte della Società e per la conservazione a residuo dell'impegno da parte della Regione. La Società trasmette altresì alla Regione la situazione dei fondi ricevuti in gestione ai fini dell'erogazione a terzi beneficiari.

Per ogni ulteriore aspetto relativo alle rendicontazioni si rinvia a quanto stabilito nella decisione n. 16/2017.

Sviluppo Toscana comunica, entro il mese di gennaio di ogni anno, alla Regione l'elenco delle partite a credito ed a debito secondo il seguente schema:

Decreto regionale	Oggett o	Importo credito/ debito	Numero e anno impegno/numero e
			Anno accertamento

Gli importi comunicati da Sviluppo Toscana e certificati dalla Regione sono asseverati dai rispettivi organi di revisione in tempo utile per l'adozione del Rendiconto regionale.

La Nota Integrativa al bilancio di esercizio di Sviluppo Toscana fornisce chiara evidenza dei rapporti credito e/o debito con l'ente Regione.

La Società si impegna a trasmettere ogni altra informazione necessaria ai fini del consolidamento dei conti della Regione, così come avviene per gli enti e le società partecipate dalla stessa Regione.

Ai fini della dimostrazione del rispetto delle procedure di trasparenza e concorrenza stabilite con i presenti indirizzi nonché di dare dimostrazione del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali, la relazione sulla gestione comprende in un'apposita sezione informazioni dettagliate riguardanti:

- 1) le procedure di trasparenza e pubblicità utilizzate in materia di reclutamento del personale ed incarichi;
- 2) le procedure ad evidenza pubblica espletate relativamente all'attività contrattuale;
- 3) la dimostrazione del rispetto degli indirizzi regionali e delle norme di finanza pubblica.

Sviluppo Toscana adotta un sistema di rendicontazione che consenta la verifica da parte della Regione Toscana della univocità di attribuzione di qualunque accadimento economico ad una o più fonti di copertura, anche ai fini del rispetto della disciplina degli Aiuti di Stato di cui al Reg. di Esenzione n. 651/2014

1.1) Indirizzi in merito all'applicazione dell'art. 11-bis, comma 3 del D.Lgs 118/2011

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato della Regione, Sviluppo Toscana si considera come società controllata ai sensi dell'art. 11 quater del D.Lgs. 118/2011.

Sviluppo Toscana si impegna a trasmettere, nei tempi richiesti, ogni informazione necessaria ai fini del consolidamento dei conti da parte della Regione.

1.2) Indirizzi in merito alle operazioni straordinarie

Alla società in house Sviluppo Toscana S.p.a. si ritiene di estendere quanto già previsto per gli enti dipendenti ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 65/2010 in merito alle operazioni di indebitamento, alle operazioni in derivati finanziari, alle operazioni di finanza di progetto quali il project financing, alle operazioni di assunzione di partecipazioni in società e agli atti di gestione straordinaria del patrimonio.

1.3) Indirizzi in merito al piano delle attività

Qualora nel corso dell'anno le attività delle società in house siano integrate o modificate con nuove attività, l'assegnazione di ulteriori finanziamenti a carico del bilancio regionale è approvata dalla Giunta Regionale sulla base di una relazione predisposta dall'organo di amministrazione contenente l'indicazione degli effetti che tali nuove attività producono sull'equilibrio economico e patrimoniale. In linea di principio le variazioni al bilancio di previsione devono

essere comunicate alla Giunta Regionale entro cinque giorni dalla loro adozione. La Giunta Regionale può individuare con apposita deliberazione ulteriori operazioni finanziarie o straordinarie da sottoporre alla propria autorizzazione preventiva.

1.4) Indirizzi ai sensi dell'art. 19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016

In attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 98/2019, per l'anno 2020 e per il successivo triennio 2020-2022 si conferma anche per Sviluppo Toscana l'obiettivo specifico dettato per le società a controllo pubblico, vale a dire il mantenimento delle spese di funzionamento allo stesso livello complessivo dell'esercizio precedente, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale e fatto salvo quanto specificato al successivo paragr. 2.

1.5) Indirizzi ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016

Sviluppo Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs 175/2016 deve predisporre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che dovrà essere illustrato nella Relazione sul governo societario pubblicata insieme al bilancio di esercizio.

Qualora il programma di valutazione del rischio facesse emergere uno stato di crisi aziendale, Sviluppo Toscana deve adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire l'aggravamento della situazione e porre in essere un idoneo piano di risanamento dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico.

2. Indirizzi sulla dotazione organica e il reclutamento del personale

Gli indirizzi in ambito di dotazione organica e reclutamento del personale sono dettati, in coerenza con quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 (concernente le "società in house" ed applicabile in via analogica) e dalla DGR n. 98/2019.

La Società, è tenuta a stabilire con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità di cui all'art. 35 c. 3 del D.Lgs. 165/2001. Le procedure di reclutamento adottate dalla Società devono quindi essere conformi ai principi stabiliti in materia di concorsi pubblici e devono essere previamente regolamentate. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il sopra richiamato art. 35, c. 3. 2.1.

Dotazione organica

La dotazione organica complessiva di cui alla Legge Regionale 21 maggio 2008, n. 28 e alla Delibera di Giunta Regionale n. 959 del 3 novembre 2014, così come modificata della Legge Regionale 11 maggio 2018 n.19 e dalle Deliberazioni n. 550 del 29 maggio 2018 e n. 1424 del 17 dicembre 2018, può essere incrementata nei limiti di un numero massimo di 30 posti nel corso del triennio 2018-2020.

Con la Disposizione del Direttore n. 38 del 1 ottobre 2018 la dotazione organica, relativamente all'anno 2018, è stata incrementata di n. 17 posti, per un totale complessivo di 52 unità.

Il contingente di personale in servizio ad oggi è pari n. 74 unità, di cui n. 52 a tempo indeterminato e n. 22 a tempo determinato.

Ai sopracitati 52, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 1424/2018, si potranno aggiungere nel biennio 2019/2020 un numero massimo di 13 unità, di cui n. 8 nel 2019 e n. 5 nel 2020.

Le n. 52 unità a tempo indeterminato sono così articolate:

- n. 5 posti all'area Responsabili di Funzione/Area (livello trattamento economico 1°);
- n. 10 posti all'area Responsabile di Attività (livello trattamento economico 2°);
- n. 32 posti all'area "Istruttori" (livello trattamento economico 3°);
- n. 5 posti all'area "Istruttori" (livello trattamento economico 4°).

2.2. Trattamento di missione del personale

Ove la normativa contrattuale del personale non preveda alcunché ovvero per gli aspetti non disciplinati (ad es. rimborso spese uso mezzo proprio) si fa riferimento alla disciplina prevista per il personale della Regione Toscana.

2.3. Reclutamento del personale

La Società è tenuta a stabilire, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e coerentemente con il perseguimento dei propri obiettivi di performance come definiti nel PQPO e nel Piano delle attività, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il sopracitato articolo 35, fermo restando eventuali processi di superamento del precariato nel rispetto della normativa vigente.

2.3.1. Personale a tempo indeterminato

Come sopra ricordato contingente numerico di personale in servizio si potranno aggiungere nel biennio 2019/2020 un numero massimo di 13 unità a T.I. (di cui n. 8 nel 2019 e n. 5 nel 2020).

Le assunzioni nell'esercizio 2020 – ancorchè previste nel Piano Industriale 2018-2020 approvato con Delibera di Giunta n. 550 del 29 maggio 2018 – potranno essere attivate da Sviluppo Toscana solo previa verifica della relativa sostenibilità economica.

2.3.2. Personale a tempo determinato

La Società può effettuare nell'anno 2020 le assunzioni di personale a tempo determinato che non determinino incrementi di spesa per il bilancio della Società, in quanto interamente finanziate dall'Unione Europea, dallo Stato o da privati nel rispetto di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

2.6. Collaborazioni

Si dispone di non procedere all'attivazione di contratti co.co.co.

2.7. Incarichi di consulenza

I costi per incarichi di consulenza di cui all'art. 6, c.11, del DL 78/2010 non possono essere superiori al 20% della spesa sostenuta per il 2009.

2.8. Indirizzi sulle politiche contrattuali

Indirizzi sulle politiche contrattuali saranno impartiti dalla Giunta al momento nella fase contrattazione integrativa decentrata a livello aziendale.

3. Indirizzi sulla disciplina dell'attività contrattuale

Sviluppo Toscana S.p.A. è tenuta al rispetto, sia della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i, in base al quale le società cd. "in house" sono considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e s.m.i, in particolare all'art. 16.

Pertanto, per le acquisizioni di servizi, forniture e lavori, è tenuta al rispetto della normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), sia nel caso di procedura sopra soglia comunitaria che nel caso di procedure sotto soglia, nonché delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica; dovrà svolgere le procedure utilizzando il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START), realizzato e messo a disposizione da Regione Toscana.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) del D.Lgs. n. 50/2016, Regione Toscana - tramite il Dirigente Responsabile del Settore Contratti, in qualità di RASA (Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti) - ha provveduto alla presentazione della Sviluppo Toscana nell'Elenco domanda iscrizione di A.a.S amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house istituito presso l'ANAC. La domanda di iscrizione è stata presentata il 7 febbraio 2018 (Prot. n. 0013740 del 13.02.2018), data di avvio istruttoria 02.04.2019 e l'iscrizione nell'elenco è stata formalizzata in data 08.05.2019.

Riguardo alle vigenti disposizioni regionali in materia di contratti pubblici, la L.R. 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed i relativi "Regolamenti di attuazione" approvati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27/05/2008 n. 30/R e del 7/08/2008 n. 45/R, continuano ad applicarsi limitatamente alle parti compatibili con l'impostazione del Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 50/2016.

4. Indirizzi sul sistema informativo

La Regione e la Società definiscono concordemente, per mezzo dei protocolli organizzativi, i dati oggetto del sistema informativo. La Regione, attraverso la Direzione Generale Organizzazione e sistema informativo, cui è affidato il coordinamento dei sistemi informativi regionali, definisce d'intesa con la Società l'infrastruttura di acquisizione dati, di elaborazione e di interoperabilità tra le strutture regionali e quelle della Società, al fine di assicurare il massimo della trasparenza dell'economicità e dell'integrazione allo svolgimento delle attività per il sistema informativo.

La Regione è proprietaria dei dati e delle relative elaborazioni contenuti nel sistema informativo.

Alla Regione deve essere garantito l'accesso al sistema informativo, così come la costante disponibilità della documentazione sul sistema informativo stesso, compreso ogni eventuale aggiornamento.

Il sistema informativo è adeguatamente protetto, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al GDPR Regolamento (UE) 2016/679.

Il sistema informativo della Società deve conformarsi, nella progettazione, realizzazione e manutenzione, alle caratteristiche del sistema informativo regionale, entro il cui quadro tecnologico è necessario attivare o ricondurre tutti i processi informatici, telematici e informativi afferenti alla Pubblica Amministrazione regionale e, più in generale, alle relazioni tra PA, cittadini e imprese, come previsto dalla L.R. 1/2004 e dal Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, Progetto Progetto regionale 6 - AGENDA DIGITALE, BANDA ULTRA LARGA, SEMPLIFICAZIONE E COLLABORAZIONE, ed in particolare:

- all'architettura generale di comunicazione RTRT;
- al sistema regionale di Cooperazione Applicativa nodo nazionale SPC cfr. Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 CAD) denominato CART;
- al sistema regionale di sicurezza in rete denominato ARPA;
- alle specifiche di interoperabilità ed accesso ai servizi RTRT tramite il Tuscany Internetworking eXchange denominato TIX;
- alla certificazione di interoperabilità delle applicazioni su RTRT tramite il sistema denominato "e-Toscana compliance";
- all'utilizzo tendenziale nell'ambito del sistema informativo regionale di applicazioni con codice sorgente 'aperto' (c.d. applicazioni 'open source') rese disponibili alla comunità della rete tramite il sistema nazionale e regionale del 'riuso' (per quanto riguarda la Toscana tramite il catalogo regionale del 'riuso').
- all'interoperabilità dei livelli applicativi, formalmente inserita (anche ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice delle Comunicazioni) nel quadro della standardizzazione nazionale ed europea denominato Sistema Pubblico di Connettività (SPC), di cui il sistema RTRT è divenuto una parte integrata (a seguito della firma della specifica Convenzione tra CNIPA e Regione Toscana).

Ogni sistema informativo e/o applicazione di software implementati su qualsiasi piattaforma tecnologica in nome e per conto di Regione Toscana deve essere validato nelle specifiche componenti di interoperabilità applicativa e funzionale dal Settore regionale Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione.

Ogni sistema informativo sviluppato deve essere inoltre installato presso il TIX così come deve essere fatto il porting di tutti i sistemi esistenti. In particolare sarà gestito presso il TIX la Piattaforma Bandi utilizzata da Sviluppo Toscana dopo essere stata acquisita a riuso dalla Regione Piemonte, adattata alle esigenze

della Toscana e già installata presso il TIX. La gestione della Piattaforma sarà a cura di Sviluppo Toscana Spa in accordo con le competenti strutture regionali.

5. Indirizzi sulle modalità di trasmissione degli atti al controllo regionale

L'Amministratore unico trasmette a ciascuna Direzione competente gli atti su cui deve essere espletato il controllo analogo ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 28/2008 modificata con L.R. 19/2018 e tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 175/2016, unitamente ad una relazione finale sull'attività svolta nel corso dell'esercizio.

6. Indirizzi sull'attuazione della normativa per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

La normativa nazionale in materia di anticorruzione e trasparenza si applica anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, in particolare agli organismi in house. La Società Sviluppo Toscana è quindi tenuta ad adottare ed a pubblicare nell'apposita sezione "Società trasparente", i dati e i documenti riguardanti l'anticorruzione e la trasparenza. Di seguito riportiamo i riferimenti normativi e le misure da attivare/aggiornare, contenute anche nel Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 - Uffici della Giunta regionale (Del.G.R. 257/2018) e nel PTPCT 2019-2021 - Uffici della Giunta regionale (Del. 301/2019).

La L.190/2012, come modificata dal D.Lgs. 97/2016, al comma 2 bis dell'art. 1 dispone che il Piano nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo anche per i soggetti di diritto privato controllati, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ".

Le misure di prevenzione del rischio di corruzione riguardano:

- · individuazione delle attività maggiormente esposte, quali quelle previste dal comma 16 dell'art.1 della Legge 190/2012: autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale, cui si aggiungono ulteriori aree individuate dall'ente in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali;
- · rafforzamento o individuazione di un sistema di controllo interno;
- · codice di comportamento, tramite l'integrazione del Codice etico, se già esistente, o adottando un apposito codice, se sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione;
- trasparenza: non essendo più prevista l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ai sensi del D.Lgs.33/2013, le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi saranno ricondotte nel documento contenente le misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e devono essere articolati e dettagliati secondo quanto previsto

dall'allegato 1 alla delibera ANAC 1134/2017;

- · attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, con l'adozione delle misure necessarie da parte degli enti di diritto privato volte a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di amministrazioni pubbliche nei confronti dell'ente stesso;
- · formazione, mediante la definizione di contenuti e destinatari della formazione in materia di prevenzione della corruzione;
- · tutela del dipendente che segnala illeciti, art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 179/2017, mediante l'adozione di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione in poi, e assicurando la trasparenza dell'iter di segnalazione;
- · rotazione delle figure preposte alla gestione dei processi più esposti al rischio corruzione o, in alternativa, segregazione delle funzioni tra i diversi compiti di istruttoria, adozione decisioni, attuazione decisioni, effettuazione delle verifiche;
- · monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

La Società dovrà poi individuare aree specifiche rispetto alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali, quali ad esempio l'area economica finanziaria, l'area delle relazioni esterne ecc. Si ricorda tra le misure di prevenzione i principi delle linee guida UNI ISO 37001:2016.

Le misure previste dalla Legge n. 190/2012 sono predisposte dal RPCT in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e adottate dall'organo di indirizzo della società (amministratore unico). Deve essere inoltre data pubblicità alle misure.

La società ogni anno, secondo le indicazioni ANAC, deve pubblicare una relazione con i risultati dell'attività di prevenzione.

Gli obiettivi legati alla trasparenza devono essere articolati e dettagliati con l'indicazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di trasparenza.

Nella sezione dedicata alla trasparenza deve essere dato rilievo alle misure organizzative attuative del diritto di accesso generalizzato, ai sensi della Delibera ANAC 1309/2016.

- Il D.Lgs. 175/2016, oltre a prevedere all'art. 24 che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, introduce con l'art. 19 comma 5 e 6 specifici obblighi di pubblicazione :
- 1. provvedimenti contenenti criteri e modalità per reclutamento del personale;
- 2. provvedimenti delle amministrazioni socie pubbliche che fissano gli obiettivi specifici annuali e pluriennali sulle spese di funzionamento compreso quelle del personale;
- 3. i provvedimenti con i quali le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi sulle spese di funzionamento fissate dalle P.A.

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al richiamato art 19 D.Lgs. 175/2016 è fatto divieto di erogare somme da parte della Regione alla Società (art. 22 comma 4 D.Lgs. 33/2013), ad esclusione dei pagamenti che l'amministrazione è tenuta ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per

prestazioni svolte in proprio favore.

Lo stesso divieto di erogare somme si applica a seguito della mancata pubblicazione o incompleta dei dati di cui all'art. 22 D.Lgs. 33/2013 nel sito dell'Amministrazione regionale ma solo nel caso in cui la mancata pubblicazione sia stata causata dalla mancata comunicazione degli stessi da parte della Società e quando i dati stessi non siano già in possesso dell'amministrazione regionale. Inoltre la mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 22 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (Art. 47 comma 2).

Per le stesse mancate o incomplete pubblicazioni di cui sopra si applica anche l'art. 46 che prevede una eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Ulteriore obbligo introdotto dall'art. 15 bis del D.Lgs. 33/2013 relativamente alla pubblicazione di incarichi conferiti nelle società controllate entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico e per i due anni successivi alla loro cessazione:

- 1. estremi atto conferimento, oggetto della prestazione, ragione e durata;
- 2. curriculum vitae;
- 3. compensi relativi al rapporto;
- 4. tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e numero partecipanti alla procedura.

L'omessa presenza dell'apposita sezione Società trasparente è considerata come omessa adozione del PTPCT e prevede una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000 (D.L. 90/2014 art.15 c. 5).

La mancata pubblicazione dei dati documenti informazioni di cui agli obblighi del D.Lgs. 33/2013 costituisce responsabilità disciplinare o dirigenziale. Tale responsabilità dovrà essere attivata nelle forme stabilite con atto statutario o regolamento interno, sulla cui adozione dovrà vigilare l'amministrazione regionale.

La mancata pubblicazione di cui agli artt. 14 e 22 del D.Lgs. 33/2013 è sanzionato da ANAC.

Decreto Crescita (D.L.34/2019):

Art.35 – Obblighi informativi erogazioni pubbliche

Nell'articolo 35 del "decreto crescita" (D.L. 34/2019, convertito in Legge 59/2019) viene introdotta una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche, già prevista nell'art.1, commi 124-129, della L.124/2017 "Legge sulla concorrenza", di cui si èg dato conto nel PTPCT 2019-2021- Uffici della Giunta regionale (Allegato A, Parte quarta, paragrafo 3, pagine 28-29).

L'obbligo riguarda tutte le informazioni relative ai benefici effettivamente erogati, secondo il criterio di cassa, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'art.2 bis del D.Lgs 33/2013 (società ed enti di diritto privato in controllo o a partecipazione pubblica) nell'esercizio precedente, per evidenziare i rapporti in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a uno specifico soggetto del terzo settore o a una particolare impresa. Sono esclusi gli obblighi informativi su:

- i vantaggi ricevuti dal beneficiario da un regime di carattere generale, quali le

agevolazioni fiscali;

- attribuzioni che corrispondono a un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto o a titolo di risarcimento;
- erogazioni di importo inferiore a 10.000 euro;
- erogazione di aiuti di Stato e de minimis, se registrati nel relativo Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Nella nuova formulazione i soggetti obbligati alla pubblicazione dei benefici pubblici ricevuti sono:

- a) le associazioni di tutela ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, fondazioni e ogni soggetto che abbia assunto la qualifica di onlus, le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, mediante diffusione sui propri siti Internet o analoghi portali digitali;
- b) le imprese mediante la pubblicazione nel bilancio di esercizio e, se non tenute alla sua redazione, mediante la diffusione sui propri siti Internet o nei portali digitali.

Il termine entro il quale va adempiuto l'obbligo è il 30 giugno di ogni anno, riferito all'anno precedente, o all'approvazione del bilancio di esercizio.

All'attuazione di tali disposizioni provvedono i soggetti che erogano i benefici.

7. Indirizzi per la predisposizione del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) e per la definizione degli obiettivi dell'amministratore unico ai sensi del comma 4, lettera b), dell'articolo 3bis della legge regionale n. 28/2008

Il PQPO viene predisposto dall'Amministratore Unico sentita la struttura regionale responsabile del controllo analogo sulla società, al fine di garantire la necessaria coerenza degli obiettivi da inserire nel Piano con la strategia regionale complessiva prevista per l'anno. Il documento, pur essendo annuale, ha una proiezione triennale data dall'esplicitazione dei valori target dei vari indicatori per i successivi due anni (oltre a quello di riferimento).

Il PQPO viene predisposto con riferimento al modello adottato dalla Giunta Regionale e dagli enti dipendenti. In particolare si definiscono, di seguito, alcune indicazioni operative.

Individuazione degli indicatori	Preferibilmente espressi in termini percentuali (numero/numero), per garantire la confrontabilità spaziale/temporale)
Indicazione del valore iniziale	Il valore iniziale dovrebbe, tendenzialmente, essere sempre presente. E' plausibile l'assenza del valore iniziale per gli indicatori "nuovi" e/o per gli indicatori procedurali per i quali dovrà essere predisposto un idoneo cronoprogramma

Fissazione del valore target	Necessario indicare, laddove possibile, valori target misurabili oggettivamente e che non si prestino ad interpretazioni discrezionali circa il loro raggiungimento
Pesatura percentuale degli obiettivi	La pesatura gradua l'importanza dell'obiettivo. La somma dei pesi associati ai vari obiettivi sarà riassunta in un totale posto in fondo alla scheda-obiettivo che dovrà essere pari al 100%
Note	Nella colonna "Note" oltre a fornire un'eventuale e sintetica specifica circa i connotati del risultato atteso/indicatore verrà esplicitata la presenza di possibili valori benchmark
Responsabile attuazione	Il Responsabile dell'attuazione è la struttura che svolge la funzione di referente per il buon andamento e la realizzazione dell'obiettivo/fase dello stesso e che ragguaglierà l'Amministratore Unico (ove diverso dallo stesso, ovviamente) circa lo stato di realizzazione
Collegamento con DEFR 2020	Dovrà essere reso esplicito, tramite l'indicazione del progetto di riferimento, l'eventuale legame di discendenza con il Documento di Economia e Finanza Regionale per il 2020
Cronoprogramma per indicatori procedurali	Sarà necessario provvedere all'implementazione di adeguati cronoprogrammi per la realizzazione degli indicatori procedurali (temporali), in modo da consentire di rilevarne con maggiore oggettività il conseguimento. Si veda la scheda (già in uso) adottata con riferimento al documento della Giunta Regionale

Tendenzialmente il numero di obiettivi dovrebbe essere compreso tra 7 a 15, con un numero complessivo di indicatori che oscilla tra 10 e 30.

Tra gli obiettivi da inserire nel PQPO 2020 della società e su cui verrà misurata e valutata la performance dell'Amministratore Unico dovrà essere conferita, stante la sua particolare rilevanza strategica, massima priorità ed una rilevante pesatura a quello relativo al pieno raggiungimento del target di spesa certificata sulle risorse europee.

Si ricorda come, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 ter della legge regionale n. 28/2008, l'Amministratore Unico sia tenuto a trasmettere alla Giunta Regionale il PQPO 2020 della società entro il prossimo 30/11/2019 per i conseguenti adempimenti. L'Amministratore Unico avrà, inoltre, cura di trasmettere, entro la fine del mese successivo alla conclusione di ogni trimestre, alla struttura regionale responsabile del controllo analogo, il monitoraggio circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel PQPO dal quale sia possibile evincere il valore conseguito dagli indicatori anche mediante una breve descrizione sullo "stato dell'arte" della realizzazione di ogni risultato atteso.

8. Indirizzi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare della società

Si confermano gli indirizzi dati per il 2019, con necessità di perseguire la valorizzazione del patrimonio immobiliare della società attraverso l'efficiente

utilizzo diretto, ed anche attraverso forme di alienazione. La valorizzazione, in caso di impossibilità di alienazione, può essere perseguita con tutti gli altri strumenti gestionali previsti dalla LR 77/2004 e dal Regolamento approvato con DPGR 61/2005.

Si conferma inoltre tra gli obbiettivi per il 2020, così come previsto dall'articolo 19 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40, il completamento e gestione del progetto concernente il "Centro Ricerca e Alta Formazione s.r.l." di Prato.

9. Indirizzi agli enti dipendenti e agli organismi in house in materia di assunzione di impegni interistituzionali.

Qualora sia già previsto da parte di Sviluppo Toscana, al momento della redazione del piano di attività annuale, lo svolgimento di progetti interistituzionali che comportino la sottoscrizione di atti con cui si assumono impegni

della parte società nei confronti di altre amministrazioni. tali atti devono essere opportunamente segnalati nel piano di attività. Qualora l'esigenza di svolgere le richiamate attività emerga in corso d'anno, successivamente all'approvazione del piano di attività da parte della Giunta Regionale,

l'organo di direzione di Sviluppo Toscana deve darne comunicazione alla direzione

riferimento e la sottoscrizione del relativo impegno potrà essere effettuata esclusivamente

previa autorizzazione della Giunta regionale a modificare il piano di attività. (Decisione n.3 del 15/10/2018).